

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Navali

V.D.A. – 11[^] Divisione –

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 67 TUTE PER LA FUORIUSCITA DA SOMMERSIBILE SINISTRATO E N. 7 TUTE DA ADDESTRAMENTO – BANDO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 64 DEL 05/06/2020.

DOMANDA La società **A** è proprietaria al 100% dei marchi e dei siti produttivi della società **B** avente sede sociale in Inghilterra e della società **C** avente sede sociale in Italia. La società **B** produce attrezzature di salvataggio tra cui anche tute di fuga da sottomarino oggetto di questa consultazione, peraltro già fornite in passato a questa Amministrazione. La società **C**, in quanto situata su territorio italiano, svolge attività commerciali in rappresentanza di tutti i marchi di proprietà della società **A** in Italia. Ciò premesso, la società **C** vorrebbe partecipare come fornitore alla presente consultazione in rappresentanza della consorella società **B**, anziché la partecipazione diretta della predetta società **B**.

Il quesito quindi si pone in questi termini: può la società **C** rappresentare la società **B** in quanto entrambe le società sono di proprietà al 100% dello stesso gruppo (società **A**)? Questo sapendo che i dati inerenti i requisiti della produzione pregressa, le capacità tecniche, ecc saranno quelle della società **B**".

RISPOSTA Preliminarmente si evidenzia che gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara in oggetto, devono dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale previsti dal bando e dal disciplinare di gara.

Ciò premesso si evidenzia che il disciplinare di gara al paragrafo 8 prevede l'ipotesi dell'Avvalimento disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale al comma 1) recita "*L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi". In ogni caso, si evidenzia, come riportato nel paragrafo 8 del suddetto Disciplinare di gara, che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Si rinvia al paragrafo 8 del Disciplinare di gara e all'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per le modalità con le quali operare il suddetto avvalimento.*